



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**sez. II<sup>a</sup> lavoro**

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 27/11/20 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 24450 del R.A.C.C. dell'anno 2017 promossa da:

██████████

rappresentata e difesa dall'avv. F. Bronzini in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

**RICORRENTE**

Contro

██████████

in persona del l.r.p.t.

rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

**RESISTENTE**

██████████

in persona del l.r.p.t.

**CONTUMACE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 13/07/17, e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:

*"A) in via principale*

*1. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui nel ricorso, il diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata per tutto il periodo per cui è causa con il contratto collettivo per i dipendenti da aziende che operano nel settore del turismo;*

*2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a veder soddisfatte le obbligazioni contrattuali anche da parte della società committente ██████████ ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge Regione Lazio n. 13 del 6.8.2017 ovvero del l'art 29 del D.lgs 276/2003 e degli artt. 1676 c.c. e seguenti;*

*3. accertare e dichiarare l'inadempimento della ██████████ e della ██████████ agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;*

*4. condannare la ██████████ e la ██████████ in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 18.565,82 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà*



liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi.

in subordine rispetto a quanto sopra

5. nella denegata e non temuta ipotesi di mancata applicazione del regime di solidarietà passiva tra le società resistenti di cui all'art. 24 della Legge Regione Lazio n. 13 del 6.8.2017 ovvero del l'art 29 del D.lgs 276/2003 e degli artt. 1676 c.c. e seguenti, accertare e dichiarare l'inadempimento della [REDACTED] agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;

6. condannare la [REDACTED] al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 18.565,82 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi;

B) in via gradata

7. nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata per tutto il periodo per cui è causa con il contratto collettivo per i dipendenti da aziende che operano nel settore del turismo, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a veder soddisfatte le obbligazioni contrattuali anche da parte della società committente [REDACTED] Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge Regione Lazio n. 13 del 6.8.2017 ovvero del l'art 29 del D.lgs 276/2003 e degli artt. 1676 c.c. e seguenti;

8. accertare e dichiarare l'inadempimento della [REDACTED] e della [REDACTED] agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;

9. condannare la [REDACTED] e la [REDACTED] in solido fra loro al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 18.089,61 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi;

in subordine rispetto a quanto sopra

10. nella denegata e non temuta ipotesi di mancata applicazione del regime di solidarietà passiva tra le società resistenti di cui all'art. 24 della Legge Regione Lazio n. 13 del 6.8.2017 ovvero del l'art 29 del D.lgs 276/2003 e degli artt. 1676 c.c. e seguenti, accertare e dichiarare l'inadempimento della [REDACTED] agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa;

11. condannare la [REDACTED] al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 18.089,61 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi;

Il tutto con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Bronzini che si dichiara antistatario".

La [REDACTED] convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.

Non si è costituita in giudizio la società convenuta [REDACTED] sebbene ritualmente citata e della quale è stata, quindi, dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita con documenti, interrogatorio formale e testimoni ed è stata discussa e decisa, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 27/11/20 del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione.

Risulta documentalmente provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta costituita in giudizio dal 4/05/13 al 17/09/14 come socia lavoratrice in virtù di un



contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che prevedeva un orario part time di 25 ore settimanali e l'inquadramento quale operaia – 2° livello – addetta alle pulizie delle camere – previsto dal CCNL - settore pulizie applicato al rapporto di lavoro; non è contestato tra le parti, poi, che nel periodo suindicato la ricorrente abbia lavorato presso l'hotel [REDACTED] gestito dalla società [REDACTED] e che sia intercorso un contratto di appalto tra quest'ultima società e la società datrice di lavoro della ricorrente avente ad oggetto il servizio di pulimento dei locali dell'hotel: inoltre dall'istruttoria orale svolta (dich. testi [REDACTED]) è emerso che la ricorrente ha svolto mansioni di cameriera ai piani, occupandosi della pulizia e del riassetto delle camere secondo un orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, superiore all'orario di lavoro di 25 ore settimanali previsto nel contratto di lavoro stipulato inter partes.

Ora, come dedotto da parte ricorrente, la legge regionale del Lazio n. 13 del 2007, che detta *"norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica"* (Art. 1 *"oggetto e finalità"*), prevede all'art. 24 che *"Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purchè lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva"*. Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche alla [REDACTED] in quanto trattasi di impresa che svolge un'attività ricettiva nell'ambito del territorio della Regione Lazio attraverso un sistema di gestione unitaria analogo a quello descritto dall'art. 24. La norma citata, dunque, prevede che, anche in caso di appalto del servizio di pulimento (ciò che viene definito come convenzione per affidamento di servizi diversi da quelli di alloggio), l'albergatore (fornitore del servizio di alloggio) è responsabile in solido e deve garantire la concreta applicazione della contrattazione collettiva del settore del turismo e, quindi, nel caso di specie, la [REDACTED] (albergatore), in quanto titolare di una struttura ricettiva a gestione unitaria, aveva l'obbligo di garantire *"l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo"* nei confronti dei lavoratori occupati dal fornitore di servizi diversi da quello di alloggio, più specificatamente nei confronti dei lavoratori impiegati dalla [REDACTED] (fornitore del servizio di pulizia).

Peraltro anche nell'art. 97 del CCNL Turismo, non applicato nella specie, espressamente prevede che *"in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte (...)* Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto".

Poiché le parti del contratto di lavoro hanno previsto pattiziamente, invece, l'applicazione del CCNL – settore pulizie Multiservizi la mancata applicazione del diverso CCNL settore turismo nel periodo oggetto del contratto di appalto costituisce un inadempimento del datore di lavoro e del committente all'obbligo previsto dalla legge regionale citata.



Peraltro da tale inadempimento non può derivare il riconoscimento del diritto al diverso inquadramento previsto dal CCNL settore turismo non applicato atteso che le parti hanno consensualmente stabilito di applicare al rapporto di lavoro il diverso CCNL – settore pulizie multiservizi ma solo un obbligo risarcitorio al pagamento delle differenze retributive dovute paramtrate al trattamento economico previsto dal CCNL – settore turismo non applicato ed all’inquadramento riconoscibile al dipendente sulla base delle mansioni effettivamente svolte in base alle disposizioni del CCNL non applicato; e nel caso di specie trattasi dell’inquadramento nel livello VI super indicato in ricorso atteso che la relativa declaratoria fa appunto riferimento allo svolgimento di mansioni di addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni di riassetto e pulizia dei piani e delle camere siano attribuite ad un unico operatore, come la ricorrente.

Spettano, quindi, a quest’ultima a titolo risarcitorio le differenze retributive dovute in virtù del diverso inquadramento indicato e dell’orario di lavoro effettivamente osservato, rispetto alla retribuzione mensile dichiarata come percepita, come calcolate nella CTU espletata, in ordine alle quali la parte convenuta debitrice non ha fornito prova circa il relativo adempimento, come era suo onere, a fronte del lamentato inadempimento.

Infatti la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all’onere di provare l’adempimento delle obbligazioni retributive o risarcitorie dedotte in ricorso dalla ricorrente – creditore in virtù del riparto dell’onere probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” *In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15).*

Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alle somme specificamente indicate in dispositivo ( euro 12.062,80 ) ed al cui pagamento devono essere condannate le parti convenute in solido attesa la previsione in tal senso della legge regionale citata e l'imputabilità dell'inadempimento ad entrambe le parti convenute, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell’art. 429 c.3 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile *ratione temporis*, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell’art. 91



c.p.c., come anche le spese di CTU separatamente liquidate, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

condanna le società convenute, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 12.062,80 a titolo di risarcimento del danno parametrato alle differenze dovute come calcolate nella CTU espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

Condanna le società convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, oltre spese di CTU separatamente liquidate.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 27/11/20

**IL GIUDICE**  
Luca Redavid

